



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 – 00186 Roma –  
Ufficio III

Ai Signori Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

**OGGETTO:** bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2014; contributo di euro 50,00 alle spese ai sensi dell'art. 1, commi 600 e 604 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto ed a chiarimento degli interrogativi formulati sul punto da parte di alcune Corti di Appello, si rappresenta quanto segue.

Come noto, con D.M. 11.09.2014 è stato indetto l'esame di avvocato per l'anno 2014, le cui prove scritte si terranno i prossimi 16, 17 e 18 dicembre 2014.

In pendenza dei termini per la presentazione della domanda, è intervenuto il decreto ministeriale 16 settembre 2014, pubblicato nella G.U. del 24 settembre 2014 n.222, che ha determinato le modalità di versamento del contributo di euro 50,00 a titolo di spese, in attuazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tale contributo deve essere corrisposto dai candidati anche per la presente sessione di esame, ciò alla luce del chiaro dettato della norma primaria.

Segnatamente, il comma 604, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento”*, tra le quali è ricompresa quella indetta da ultimo.

Invero, come chiaramente affermato con nota m\_dg.LEG. 09/10/2014.0008741.U dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, investito specificamente della questione da

parte di questa Direzione Generale, se il legislatore avesse inteso collegare l'obbligo del versamento della somma in esame ad un momento antecedente alla data dell'espletamento delle prove, avrebbe impiegato una diversa espressione, facendo riferimento, esemplificativamente, alla pubblicazione del decreto di indizione della sessione di esami.

Si precisa che detto contributo, in quanto richiesto al candidato a titolo di contributo alle spese di esame, non ha alcuna relazione con la diversa somma di euro 12,91 – indicata nel bando di esame all'art. 4 n. 2). Quest'ultima è infatti versata a titolo di tassa, da corrispondersi a favore dell'Erario, a norma dell'art. 1 del D.lgs C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261 e dell'art. 2, lett. b) del D.P.C.M. 21 dicembre 1990. Si tratta all'evidenza di due versamenti aventi diverso titolo ed entrambi, quindi, dovranno essere effettuati, peraltro con differenti modalità, come emerge dallo stesso bando e dal D.M. 16 settembre 2014.

Alla luce di tutto quanto sopra, questa Direzione Generale sta provvedendo ad inserire un apposito avviso rivolto ai candidati sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia; sta altresì provvedendo ad adeguare il sistema automatico di gestione 'on line' della domanda, modificando il relativo 'form'.

Inoltre, per i candidati che risultano già registrati, questa amministrazione provvederà a inviare avviso via email specificando la necessità di provvedere all'ulteriore pagamento dell'importo di euro 50,00, illustrando contestualmente le relative modalità di pagamento, nonché le formalità di trasmissione della quietanza, formalità del tutto omogenee a quelle già previste per il pagamento della tassa di euro 12,91.

Tutto quanto sopra considerato, si pregano codesti Signori Presidenti di consentire la massima pubblicità della presente nota o di un estratto di essa sui rispettivi siti *web* istituzionali, nonché di curare che siano adempiuti da parte dei candidati i versamenti delle somme previste dalla legge.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti  
